

servizi finanziari e del personale

Prot. n. 0036909|23/08/2013|C_E783|SPERSON|P

CONVENZIONE REGOLANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE INERENTE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008.

*** **

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra i Signori:

- 1) Dott.ssa Roberta Pallonari, nata a Macerata (MC) il 25/05/1959 e residente a Macerata (MC) in Via Spalato 32, Dirigente del Servizio "Servizi Finanziari e del Personale" del Comune di Macerata (codice fiscale 80001650433), per conto e nell'interesse del quale agisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- 2) dott. Carlo Gualco, nato a Macerata il 21/07/1955 e ivi residente in via Prezzolini n. 21 (Codice Fiscale GLCCRL55L21E783I)

PREMESSO

- Che con determina dirigenziale del 08/08/2013 n. 598/135 è stato disposto, a seguito di apposita indagine di mercato, il conferimento dell'incarico professionale per l'esercizio delle funzioni di medico competente, così come previste e definite dal Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, al dott. Carlo Gualco di Macerata, il quale risulta in possesso dei prescritti requisiti, giusta documentazione acquisita agli atti;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Macerata affida al dott. Carlo Gualco, che accetta, l'assolvimento dei compiti, che, ai sensi del Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno capo al medico competente.

ART. 2

In particolare, il dott. Carlo Gualco, sottoscrivendo la presente convenzione, si impegna all'acquisizione di specifiche conoscenze e responsabilità, nonché si obbliga ad eseguire precisi doveri quali:

1. la collaborazione nell'effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; lo svolgimento dell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di Sua competenza; la organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative di lavoro; la partecipazione all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008);
2. la partecipazione alla Riunione periodica, indetta almeno una volta all'anno, così come previsto dall'art. 35, comma 1 del d.lgs. 81/2008;
3. l'impegno ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall'art. 41, del d.lgs. 81/2008, ovvero:
 - a) preventive, intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica almeno una volta all'anno qualora non prevista dalla relativa normativa o,

servizi finanziari e del personale

con cadenza diversa, stabilita dal dott. Gualco in funzione della valutazione del rischio, tenendo presente anche che l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal dott. Gualco;

- c) su richiesta del lavoratore, qualora siano dott. Gualco ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) a cura e spese del datore di lavoro, salvo quanto previsto dal successivo art. 3, comprendente esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti dott. Gualco necessari e, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
- g) esegue direttamente, quando necessario ed utilizzando attrezzature in suo possesso o di cui ha comunque disponibilità, spirometrie semplici, elettrocardiogrammi e audiometrie tonali.

Si impegna a non effettuare visite mediche:

- a) in fase preassuntiva;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Si impegna, sulla base delle risultanze delle visite mediche, ad esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente

Si impegna ad informare, per iscritto, il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi espressi e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, a precisare i limiti temporali di validità.

Si impegna affinché gli esiti della visita medica vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) del d.lgs., 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, come previsto dall'art. 53 del d.lgs. 81/2008.

4. l'obbligo, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1 del d.lgs. 81/2008 a:

- a) consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in Suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale (lettera d);
- b) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in Suo possesso provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di conservazione (lettera e);
- c) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (lettera i);
- d) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla Valutazione dei rischi provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi (lettera l).

Il dott. Carlo Gualco è tenuto all'espletamento di tutti i compiti definiti all'art. 25 e al Titolo I, Capo III, Sezione V del d.lgs. 81/2008 secondo le modalità e le condizioni di Svolgimento dell'attività di medico competente precisate dall'art. 39 del D. Lgs. 81/2008.

servizi finanziari e del personale

La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assoggettamento a stabilite sanzioni in caso di mancato adempimento degli impegni assunti così come stabilito dall'art. 58 del d.lgs. 81/2008.

ART. 3

Per tali prestazioni si conviene il compenso forfetario annuo onnicomprensivo di €. 7.000,00 (settemila), da versarsi in rate trimestrali, a decorrere dal 01/12/2013.

Gli esami clinici descritti al comma 3 del precedente articolo che vengono eseguiti dal professionista, sono compresi nel compenso sopra riportato entro il limite di €. 500,00 annui, calcolato in base alle tariffe sotto riportate.

Per ciascuno di detti esami viene quindi stabilito il seguente costo:

Spirometria semplice	€. 23,24
Elettrocardiogramma	€. 11,62
Esame audiometrico tonale	€. 9,76

Superata la soglia di €. 500,00 all'anno, computata in base alle susesposte tariffe, i suddetti esami verranno pagati al professionista, dietro presentazione di opportuna nota spese, al prezzo sopra indicato e qui pattuito.

ART. 4

La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dal 01/09/2013. Le parti si impegnano reciprocamente a verificare, con anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla scadenza, la possibilità di continuare il rapporto di collaborazione professionale in essere attraverso la stipula di una nuova convenzione, per un periodo di tempo ed a condizioni da determinarsi.

ART. 5

La presente convenzione impegna fin da ora il collaboratore incaricato e il Comune di Macerata ai sensi delle normative vigenti.

Tutte le spese del presente contratto, stipulazione, diritti ecc. sono a carico del collaboratore che accetta di sostenerle.

Al riguardo le parti danno atto che il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi, fa stato tra le parti ed ha forza di legge.

Si omette di allegare al presente atto la citata determina dirigenziale del 08/08/2013 n. 598/135 in quanto tutte le clausole e pattuizioni sono state integralmente riportate nella presente convenzione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicheranno le norme di legge vigenti.

Di quanto precede si è redatta la presente scrittura privata che - previa lettura e conferma - viene approvata e sottoscritta come appresso in data 23/08/2013.

IL MEDICO
COMPETENTE
(dott. Carlo Gualco)
Firma all'originale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E DEL PERSONALE
(dott.ssa Roberta Pallonari)
Firma all'originale